

APPELLO 13/2010

XXV REGATA INTERNAZIONALE BRINDISI –CORFU’ 2010

Circolo della Vela Brindisi 5/11 Giugno 2010 – IOK Sailing Club Corfù

Classi Altura

X-Blu (ITA 13659) c/ Comitato per le Proteste

Regola 70.3

*.....se le barche attraverseranno le acque di più di un'autorità nazionale mentre sono **in regata**, le istruzioni di regata devono identificare l'autorità nazionale alla quale devono essere inviati gli appelli....*

Regola 65.2

*Una **parte** nell'udienza ha diritto di ricevere per iscritto le informazioni <di cui alla regola 65.1>, se lo richiede in forma scritta al comitato per le proteste non più tardi di sette giorni dopo esser stata informata della decisione.*

*La mancata o tardiva richiesta della **parte**, fa decadere tale diritto.*

Regola F 2.2

L'appellante deve mandare all'autorità nazionale un appello, insieme ad una copia della decisione del comitato per le proteste non più tardi di 15 giorni dal ricevimento della decisione scritta del comitato per le proteste....

In caso di mancata o tardiva richiesta a norma della regola 65.2, i 15 giorni di cui alla regola F 2.2 saranno calcolati dal giorno in cui l'appellante è stato informato della decisione e/o della comunicazione della stessa a norma della regola 65.

LA GIURIA D'APPELLO

composta da Sergio Gaibisso (Presidente -estensore), Riccardo Antoni, Fabio Donadono, Piero Occhetto ed Eugenio Torre (componenti), Marco Alberti (componente supplente) e con Anna Maria Bonomo (uditrice), ha pronunciato la seguente

decisione

sull'appello proposto dalla barca X-Blu (ITA 13659), ricevuto a mezzo raccomandata del 30 giugno 2010, pervenuta in FIV il 5 luglio 2010 – protocollo 8475, contro la squalifica decisa nei suoi confronti l'11 giugno 2010 dal Comitato per le Proteste della Regata Internazionale Brindisi

– Corfù, organizzata, dal 5 al 11 giugno 2010 con partenza da Brindisi e arrivo a Corfù, dal Circolo della Vela Brindisi e dal IOK Sailing Club Corfù, appartenenti a due diverse autorità nazionali.

X-Blu (ITA 13659) arrivava a Corfù alle ore 20,23 (ora italiana) del 10 giugno 2010, dopo oltre 29 ore di regata, ormeggiando ai pontili del Marina di Gouvia, ospiti del secondo Club organizzatore.

Alle ore 12 locali (ora italiana + 1) del 11 giugno 2010, veniva esposto un comunicato del Comitato di Regata con l'elenco delle barche che dovevano essere sottoposte a controlli di stazza di cui al punto 8 del Bando di Regata da parte dello stazatore. L'equipaggio di X-Blu non era presente nell'area portuale al momento dell'esposizione del comunicato, ma veniva avvertito più tardi dall'equipaggio di un'altra imbarcazione partecipante alla regata, per cui solo alle ore 14 locali del 11 giugno ha potuto contattare lo stazatore, il quale comunicava che intendeva controllare solo il peso dell'equipaggio. Essendo a pranzo l'equipaggio stesso in altra località, si concordava di procedere al controllo del peso alle ore 15,30 locali.

Alle ore 16, con la presenza di tutto l'equipaggio, si procedeva al controllo del peso che risultava essere superiore ai Kg. 600 dichiarati nel certificato di stazza. Avendo la barca appellante fatto rilevare che l'equipaggio, dopo l'arrivo alle ore 21,33 locali del giorno precedente (corrispondenti alle 20,33 italiane) aveva cenato il 10 sera, fatto colazione e pranzato l'11, lo stazatore concedeva loro la possibilità di fare esercizi fisici per poi ricontrollare il peso, operazione che è stata ripetuta più tardi e nella quale si riscontrava un'effettiva diminuzione di 8 Kg., ma comunque un peso complessivo superiore a quello dichiarato.

X-Blu, sempre nel pomeriggio del 11 giugno 2010, veniva convocata in udienza dal Comitato di Regata al termine della quale il Comitato di Regata comunicava la seguente decisione: *“Considerato che la pesatura è stata effettuata 2 volte, la seconda alle ore 17,45 e comunque lontano dai pasti, con una differenza di Kg. 25, conferma l'infrazione e dichiara DSQ ITA 13659”.*

X-Blu ha proposto appello all'Autorità Nazionale Italiana, impugnando la decisione per i seguenti motivi:

- la decisione è stata presa da un Comitato non qualificato: il verbale dell'udienza dice chiaramente che la decisione è stata assunta dal CdR e non dal CdP, comitati che avevano, come da IdR, composizioni differenti;
- il CdR era composto da UdR che l'appellante avrebbe potuto ricusare in apertura di udienza, se gliene fosse stata data la possibilità come da regola M 2.2;
- le misurazioni sono state fatte con strumenti la cui precisione non era certificata o verificata, situazione più volte contestata sia durante le misurazioni che in apertura di udienza;
- erano passati i limiti di tempo in cui vi era l'obbligo di mantenere il peso dell'equipaggio nei valori indicati nel certificato di stazza: entro due ore dallo scadere del tempo massimo della regata, come indicato nel BdR (ore 01,10 locali del 11/06/2010). Il peso è stato controllato ben 19 ore dopo l'arrivo della barca.

L'appellante ha inviato proprie osservazioni in data 2 settembre 2010, dalle quali si rileva che in data 24 giugno ha richiesto al C. V. Brindisi copia del Bando e delle Istruzioni di Regata, i

verbali delle decisioni del Comitato di Regata e del Comitato per le Proteste, i comunicati esposti, l'elenco delle barche sottoposte ai controlli di stazza previsti, il verbale del Comitato per le Proteste per le penalizzazioni del 10 % applicate nel 2008, il proprietario della bilancia utilizzata per il controllo del peso e relativo certificato di conformità alla normativa della UE. In data 26 luglio il C.V. Brindisi, a mezzo raccomandata, rileva che la richiesta formulata dall'appellante in data 22/06/2010 sarebbe fuori termine a norma della regola 65.2. Comunque, in via amichevole, inviava il Bando e le Istruzioni di Regata 2010 e copia del verbale dell'udienza del 11 giugno, già trasmesso per raccomandata il 22 giugno 2010.

Il C. V. Brindisi, in data 11 agosto, ha ribadito a mezzo raccomandata, che il verbale dell'udienza e la decisione del CdR era stata notificata all'appellante in occasione della conclusione dell'udienza del 11 giugno a Corfù.

Non sono pervenute osservazioni da parte del CdR e/o del CdP.

In via pregiudiziale si osserva che:

- la manifestazione denominata XXV Regata Internazionale Brindisi – Corfù 2010 era una regata Internazionale, come chiaramente indicato nelle Istruzioni di Regata, ed è stata svolta sotto l'egida di due autorità organizzatrici, C. V. Brindisi e IOK Sailing Club di Corfù, affiliate a due diverse Autorità Nazionali;
- le barche partecipanti *“mentre erano in regata hanno attraversato le acque di più di un'autorità nazionale”*;
- il bando e le istruzioni di regata non identificano *“l'autorità nazionale alla quale dovevano essere inviati gli appelli e le richieste”* a norma della regola 70.3; L'omissione delle autorità organizzatrici causata dalla non osservanza della disposizione contenuta nella regola 70.3, non può privare i concorrenti, senza loro colpa, del sacrosanto principio di equità che deve essere considerato come il fondamento etico e morale di tutto il sistema normativo delle regole che governano l'attività velica, privandoli, in fatto, del diritto di appello sancito dalla regola 70 che mira anche al ripristino delle buone ragioni dei concorrenti in caso di infrazioni o omissioni alle regole che siano poste in essere da autorità o persone officiate alla conduzione di una regata.

Pertanto, per preservare i diritti dei concorrenti, è facoltà della Giuria d'Appello entrare nel merito dell'appello presentato da X-Blu ITA 13659, richiamando formalmente nel contempo le autorità organizzatrici della manifestazione al rispetto delle proprie obbligazioni di cui alla suddetta regola 70.3.

Dall'esame della documentazione prodotta dall'appellante risulta:

- che la richiesta *“in forma scritta”* delle copie delle informazioni di cui alla regola 65.1 all'autorità organizzatrice italiana (C. V. Brindisi) è stata formulata in data 24 giugno 2010 ed inviata in data 25 giugno 2010 come risulta dalla Ricevuta di Accettazione di Raccomandata A.R. allegata alla documentazione dell'appello stesso, ben oltre il limite *“di sette giorni dopo*

esser stata informata della decisione" di cui alla regola 65.2 che scadeva inderogabilmente il 18 giugno 2010;

- che il C.V. Brindisi dichiarava di aver ricevuto la suddetta raccomandata in data 13 luglio 2010, precisando che la richiesta stessa "sarebbe già fuori termine in base alla regola 65.2" ed inviando, comunque, al richiedente "per via dei rapporti di amicizia che intercorrono con Lei, sentiti gli organi Federali competenti" il Bando di Regata, le Istruzioni di Regata e copia del verbale dell'udienza del 11 giugno, copia per altro già inviata con raccomandata A.R. del 22 giugno;

- che in data 29 luglio 2010 l'appellante inviava una seconda richiesta di documentazione, contestando la scadenza dei termini per richiedere documentazione e precisando che la seconda richiesta si riferiva ai punti (c) e (d) della regola F 2.2;

- che in data 11 agosto 2010 il C.V. Brindisi, a riscontro della richiesta del 29/7/2010 pervenuta in data 6/8/2010 ribadiva che, "come risulta dal verbale dell'udienza, la decisione del CdR era già stata notificata in occasione della convocazione avvenuta il giorno 11/7/2010", confermando quanto già comunicato con raccomandata del 26/7/2010,;

- che l'appello è stato inviato alla FIV a mezzo posta raccomandata in data 30 giugno, ed è pervenuto ed è stato protocollato in data 5 luglio 2010.

Al riguardo, si ritiene

che il ritardato utilizzo dei diritti di cui alla regola 65.2 per non aver fatto richiesta "in forma scritta" al comitato per le proteste delle necessarie informazioni di cui alla regola 65.1 "entro il termine di 7 giorni dopo essere stata informata della decisione", comporta non solo la decadenza dal diritto ad avere la decisione scritta, ma, come ulteriore conseguenza, che il conteggio del termine di "15 giorni dal ricevimento della decisione scritta del comitato per le proteste" stabilito dalla regola F 2.1 per l'invio dell'appello all'autorità nazionale, venga calcolato dal momento della "comunicazione della decisione" dell'11 giugno 2010, termine che viene, quindi identificato con il 26 giugno 2010. Si ritiene, quindi, tardivo e non a norma della regola F 2.1 l'invio alla FIV effettuato dall'appellante a mezzo posta raccomandata in data 30 giugno, e pervenuto e protocollato in data 5 luglio 2010.

Per questi motivi

la Giuria d'Appello dichiara inammissibile, a norma della regola F 2.1, l'appello proposto dalla barca X-Blu ITA 13659 contro la decisione ad essa avversa.

Così deciso a Genova in data 15 ottobre 2010

f.to Sergio Gaibisso, Presidente Giuria d'Appello

copia conforme all'originale